



# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231**

## Indice

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	5
2.	LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO EX D. LGS 231/01.....	5
3.	I SOGGETTI ESPOSTI.....	6
4.	I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/01 .....	6
A.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24).....	6
B.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) .....	6
C.	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter).....	7
D.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25).....	7
E.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis).....	8
F.	Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1).....	8
G.	Reati societari (Art. 25-ter) .....	8
H.	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater).....	9
I.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1).....	10
J.	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies).....	10
K.	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies).....	10
L.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies).....	11
M.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies) .....	11
N.	Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies) .....	11
O.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies).....	13
P.	Reati Ambientali (Art. 25-undecies).....	13
Q.	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)16	
R.	Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) .....	16



<b>S. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)</b> .....	17
<b>T. Reati Transazionali</b> .....	17
5. L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA.....	19
6. LE SANZIONI .....	21
6.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE .....	21
7. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO .....	22
8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE.....	22
9. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	23
10. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	24
11. SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA.....	24
12. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE .....	26
13. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	26
14. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	26
14.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	26
14.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza .....	27
14.3. Segnalazioni nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza .....	28
14.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi .....	28
14.3.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali .....	29
14.3.3. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV.....	29
15. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE.....	29
15.1 Formazione del Personale .....	29
15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner.....	30
16. SISTEMA DISCIPLINARE .....	31
16.1 Sanzioni per i Lavoratori .....	31
16.2 Rimprovero verbale .....	32
16.3 Rimprovero scritto.....	32
16.4 Multa fino a 3 ore di stipendio base .....	32
16.5 Sospensione dal servizio e/o dal trattamento economico fino a 3 giorni lavorativi.....	33



16.6	Sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla Legge n.604/1966 .....	33
16.7	Licenziamento .....	33
16.8	Quadri (VI Livello) .....	34
16.9	Dirigenti (VII-VII e IX).....	34
16.10	Amministratori e Sindaci .....	34
16.11	Associati .....	34
16.12	Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi .....	35
16.13	Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza .....	35

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001, che introduce la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il D. Lgs. 231/01), ha adeguato la normativa italiana in materia di Responsabilità delle Persone Giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell'Ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di Società ed Associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate Enti), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al Giudice Penale.

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 231/01, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'Art. 27 della Costituzione Italiana, precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (Artt. 196 e 197 c.p.p.).

Nell'ambito di gestione delle proprie attività, Scuola Nazionale trasporti e Logistica (in seguito, SNTL) ha intrapreso la scelta di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito MOGC 231 o Modello 231) ai sensi del D. Lgs. 231/01.

## **2. LE CONSEGUENZE DI UN ILLECITO EX D. LGS 231/01**

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, ossia se un soggetto apicale pone in essere un reato che rientra nel campo di applicazione della norma e potenzialmente ne trae beneficio la società, alla responsabilità del singolo si aggiunge la responsabilità dell'Ente.

Accertata la responsabilità dell'Ente nella commissione dei reati previsti dalle disposizioni del Decreto Legislativo, esso è sottoposto ad un regime sanzionatorio che introduce sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive. È inoltre prevista la pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

### 3. I SOGGETTI ESPOSTI

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 si applicano:

- a) ai soggetti apicali, ossia soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'Ente non risponde se le persone indicate nelle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità in sede penale degli Enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

### 4. I REATI PREVISTI DAL D. LGS 231/01

La responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti

#### A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24)

*[Articolo aggiunto dalla L. 161/2017]*

- (a) malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- (b) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
- (c) truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- (d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- (e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

#### B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

*[Articolo aggiunto dalla L. 18 Marzo 2008 n. 48, art. 7 e modificato dal D. Lgs. 7 e 8/2016]*

- (a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.)
- (b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- (c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- (d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

- (e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- (f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- (g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- (h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- (i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- (j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- (k) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

### C. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)

*[Articolo aggiunto dalla L. 15 Luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla Legge 69/2015]:*

- (a) associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
- (b) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 69/2015]*
- (c) tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- (d) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- (e) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- (f) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 9 Ottobre 1990, n. 309)
- (g) illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.)

*(\*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

### D. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 25)

*[Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e 69/2015]:*

- (a) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- (b) concussione (art. 317 c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 69/2015]*
- (c) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015]*
- (d) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015]*
- (e) circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- (f) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 69/2015]*

- (g) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) *[Articolo aggiunto dalla Legge 190/2012 e modificato dalla Legge 69/2015]*
- (h) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- (i) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) *[Articolo modificato dalla Legge 190/2012]*
- (j) pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

**E. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)**

*[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla Legge n. 409 del 23/11/2001] [Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, Art.15; modificato dal D. Lgs. 125/2016]*

- (a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- (b) alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- (c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- (d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- (e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- (f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- (g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- (h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- (i) contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di o per e dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**F. Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, Art.15]:*

- (a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- (b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- (c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- (d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- (h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**G. Reati societari (Art. 25-ter)**

*[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61, Art. 3 e modificato dal D. Lgs. 38/2017]:*



- (a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- (b) fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- (c) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- (d) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- (e) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- (f) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- (g) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- (h) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- (i) omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) *[Articolo aggiunto dalla L. 28 Dicembre 2005, n. 262, Art. 31]*
- (j) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- (k) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- (l) delitto di corruzione tra privati (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) (art. 2635 c.c.) *[Articolo aggiunto dalla Legge n.190 del 2012 e modificato dal D. Lgs. 38/2017]*
- (m) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) *[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 38/2017]*
- (n) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- (o) aggio (art. 2637 c.c.)
- (p) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

#### **H. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 14 Gennaio 2003 n. 7, Art. 3]:*

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- (a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, ovvero da 51.646,00 Euro a 1.084.559,00 Euro
- (b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ovvero da 103.292,00 Euro a 1.549.370,00 Euro.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno, ovvero:

- (a) interdizione dall'esercizio dell'attività
- (b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- (c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
- (d) esclusione di finanziamenti
- (e) divieto di pubblicizzare beni o servizi

Sono inoltre da annoverarsi come reati ex D. Lgs. 231:

- (f) associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

- (g) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- (h) assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
- (i) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)
- (j) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- (k) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies .1 c.p.)
- (l) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies .2 c.p.)
- (m) condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- (n) attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- (o) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)
- (p) atto di terrorismo nucleare (Art. 280-ter c.p.)
- (q) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 -bis c.p.)
- (r) istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)
- (s) Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- (t) Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- (u) Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- (v) Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- (w) Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1)
- (x) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- (y) Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- (z) Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- (aa) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

#### **I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 9 Gennaio 2006 n. 7, Art. 8]:*

- (a) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

#### **J. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, Art. 5; modificato dalla L. 199/2016]:*

- (a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- (b) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- (c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- (d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- (e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 Febbraio 2006 n. 38]
- (f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- (g) tratta di persone (art. 601 c.p.)
- (h) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- (i) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) [aggiunto dalla Legge 199/2016]
- (j) adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) [aggiunto dalla Legge 199/2016]

#### **K. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)**

*[Articolo aggiunto dalla L. 18 Aprile 2005 n. 62, Art. 9]:*

- (a) abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 Aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 bis)
- (b) manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, come modificato dalla L. 18 Aprile 2005 n. 62, art. 9, art. 187 ter)

**L. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, Art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/08]:*

- (a) omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- (b) lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**M. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies)**

*[Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231, Art. 63 co.3, modificato dalla L. n. 186/2014]:*

- (a) ricettazione (art. 648 c.p.)
- (b) riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- (c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- (d) autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.) *[articolo aggiunto dall'Art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, in vigore dal giorno 1° Gennaio 2015]*

**N. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25-novies)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99 Art. 15]:*

- (a) messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 Aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633)
- (b) reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- (c) abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- (d) riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)
- (e) i seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:

1. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
  2. abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
  3. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico,
  4. trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione (lett. c)
  5. detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d)
  6. ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
  7. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
  8. fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (\*) (lett. f-bis)
- (\*) Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.*
9. abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102-quinques L. 633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o

per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)

- (f) I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633):
1. riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
  2. immissione, a fini di lucro, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
  3. realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
  4. promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633).
- (g) Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies L. 633)
- (h) Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (\*) (art. 171-octies L. 633)

(\*) *Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio.*

#### **O. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)**

*[Articolo aggiunto dalla Legge 3 Agosto 2009 n. 116, Art. 4]:*

- (a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

#### **P. Reati Ambientali (Art. 25-undecies)**

*[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]:*

- (a) il delitto di inquinamento ambientale (art. 425-bis c.p.)
- (b) il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- (c) i delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)
- (d) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- (e) i delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)
- (f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- (g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- (h) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3bis e art. 6)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152

- (i) Inquinamento idrico (art. 137)
  1. scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2)
  2. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3)
  3. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo)
  4. violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11)
  5. scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13)
- (j) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
  1. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b)
  2. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
  3. realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
  4. attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5)
  5. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6)
- (k) Siti contaminati (art. 257)
  1. inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- (l) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
  1. mancata o incompleta comunicazione di cui all'art. 189 comma 3
  2. mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1
  3. trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o con formulario incompleto o inesatto
  4. predisposizione e uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente alse indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.



- (m) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 260-bis)
1. predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo)
  2. predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6)
  3. trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo)
  4. trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- (n) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
1. spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
  2. attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2)
- (o) Inquinamento atmosferico (art. 279)
1. violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5)
- (p) Reati previsti dalla Legge 7 Febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
1. importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
  2. falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1)

3. detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4)
- (q) Reati previsti dalla Legge 28 Dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
1. Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6)
- (r) Reati previsti dal D. Lgs. 6 Novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
1. sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2)
  2. sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2)
- Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**Q. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)**

*[Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109, modificato dalla L. n. 161/2017]:*

- (a) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
1. Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente
- (b) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
2. Occupazione alle proprie dipendenze, da parte di un datore di lavoro, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

**R. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)**

*[articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]*

- (a) Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
1. propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
- (b) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).



2. propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
3. istigazione a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
4. promozione e partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

**S. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)**

*[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

- (a) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- (b) Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- (c) Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- (d) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- (e) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- (f) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (g) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (h) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (i) Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**T. Reati Transazionali**

*[Articoli 3 e 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146]*

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

- (a) reati transnazionali (Legge 16 Marzo 2006, n. 146, Art. 10)

L'Art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della transnazionalità di cui sopra):

- (b) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n. 43)




- (c) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (Art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990, n. 309)
- (d) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286)
- (e) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- (f) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- (g) associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- (h) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

## **5. L'ESENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AZIENDA**

Se il reato è stato commesso da uno dei soggetti come indicati nell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 231/01, l'Ente non risponde se prova che:

- (a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- (b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- (c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'onere della prova dell'esenzione della responsabilità ricade completamente sull'Ente.



## 6. LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie
- 2) sanzioni interdittive
- 3) confisca
- 4) pubblicazione della sentenza.

In particolare, le principali sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- b) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### 6.1 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive sono applicate alle tipologie di illeciti tassativamente indicate dal D. Lgs. 231/01, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
  - a) da soggetti in posizione apicale
  - b) ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti
- 3) in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'Art. 25-septies.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (Art. 45 del D. Lgs. 231/01).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale. L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal D. Lgs. 231/01 come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (Art. 23 del D. Lgs. 231/01).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (Art. 11 del D. Lgs. 231/01).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

## **7. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO**

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/01, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. “recesso attivo”, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p. In base al disposto dell'Art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati -contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, del Decreto
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli Artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal D. Lgs. 231/01, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti

dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

1. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società
2. l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o soggetto apicale
3. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

## **9. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Gli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

1. l'Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello")
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'Art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
5. introdurre un Sistema Disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



## 10. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SNTL, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto che si è concluso con l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo approvato dall'Assemblea degli Associati di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica in data 27 Giugno 2018.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo allineato alle prescrizioni del Decreto possa costituire sia un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di SNTL, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, sia un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione del Modello 231, il Consiglio d'Amministrazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano per conto di SNTL nell'ambito di attività aziendali sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- b. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali SNTL intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- c. consentire a SNTL, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

## 11. SCUOLA NAZIONALE TRASPORTI E LOGISTICA

**1991:** Scuola Nazionale dei Trasporti della Spezia nasce per iniziativa della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Spezia, a seguito di uno studio condotto da Unioncamere che individuava la mancanza, a livello nazionale, di un **presidio formativo** per il settore della Logistica e dei Trasporti. La Scuola nasce dunque con l'obiettivo di offrire una risposta adeguata alla domanda di formazione qualificata nel settore di riferimento. Tra i soci fondatori della Scuola: Ignazio Messina e c. spa, Tarros spa, Finmare, Azienda mezzi meccanici e magazzini del Porto della Spezia (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Unioncamere, Cattaneo Srl, Filse, Cisita Formazione Superiore. La compagine societaria si è ampliata notevolmente negli anni, ed oggi vede la presenza numerose aziende ed enti tra i più rappresentativi del settore.

Nel **1991** la Scuola realizza il primo corso di alta specializzazione "Esperto in Logistica e Trasporti", rivolto a laureandi. Alcuni allievi sono oggi importanti rappresentanti di imprese del settore. Tra loro era presente quello che sarà il futuro direttore della Scuola, Genziana Giacomelli.





**Dal 1991:** la Scuola realizza circa venti edizioni, con cadenza pressoché annuale, del percorso di alta specializzazione per laureandi e laureati, che diventa il **prodotto di punta** della Scuola per quanto riguarda la formazione dei giovani in cerca di lavoro.

**1991-1995:** la Scuola realizza Seminari e convegni di aggiornamento per le Imprese e gli Enti del settore.

**Dal 1996:** è a partire soprattutto da questa annualità che l'offerta formativa per le Imprese e gli Enti del settore assume una **forma più strutturata**, traducendosi in percorsi formativi mirati rispetto alle singole realtà e su scala di più lungo periodo. Con il contributo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la Scuola organizza percorsi formativi per gli Ufficiali delle Capitanerie di Porto.

**1996/1997:** La Spezia Container Terminal e Tarros Spa sono tra le prime aziende che accordano significativamente credito alla formazione proposta dalla Scuola, ritenendola adeguata ai fabbisogni di sviluppo delle proprie risorse umane. Si realizzano i primi **piani formativi aziendali**.

**1998/2000:** la formazione continua è in costante crescita e si realizzano piani formativi via via più **complessi ed integrati**, anche con l'utilizzo di **forme di finanziamento nuove**, quali fondi del Ministero del Lavoro. Parallelamente proseguono le attività di formazione superiore dedicate ai giovani in cerca di lavoro.

**Dal 2001:** la complessità del settore palesa la necessità di un maggiore dialogo ed una maggiore integrazione tra gli attori del sistema. La Scuola svolge una **funzione centrale di raccordo**, tramite l'ideazione e la realizzazione di **eventi improntati alla logica di "rete"**: seminari multiregionali, ecc.

**Dal 2001,** inoltre, le esigenze delle imprese si fanno più complesse, e la Scuola svolge attività non solo formativa, ma di **sviluppo delle risorse umane**. A questo scopo vengono realizzate analisi dei fabbisogni, analisi organizzative, studi e ricerche, azioni positive, ecc.

**Dal 2003:** questo anno segna la nascita dei Fondi interprofessionali. La Scuola è **uno dei primi Enti nazionali che ha realizzato piani formativi a valere su tali Fondi** (in particolare Fondimpresa), sin dalle prime fasi di sperimentazione del Fondo. La Scuola realizza numerosi piani formativi complessi finanziati da Fondi interprofessionali.

**2004:** Scuola Nazionale dei Trasporti della Spezia diventa **Scuola Nazionale Trasporti e Logistica**, in sintonia con l'evoluzione del settore e la complessità di esigenze cui occorre dare risposta.

**2005/2011:** è il periodo di maggiore attività della Scuola, ormai divenuto **punto di riferimento stabile** per Imprese, Enti, Istituzioni, lavoratori, giovani in cerca di lavoro.



**Dal 2007:** cresce l'impatto della Scuola su **scenari non solo nazionali ma internazionali**. Vengono organizzati percorsi formativi improntati a tali scenari e vengono stabilite sinergie con alcuni importanti porti europei, quale il Porto di Barcellona.

**2010:** la portata "internazionale" della Scuola raggiunge il suo culmine con l'approvazione, da parte del Ministero degli Affari Esteri, di un importante progetto di **formazione del personale del nuovo Porto iracheno di Al Faw**. Nell'ambito di tale progetto la Scuola cura, in particolare, la formazione del personale manageriale preposto alla gestione del nuovo Porto.

**2011:** la Scuola celebra i **vent'anni di attività** ed è pronta alle complesse sfide del nuovo decennio. La parola d'ordine è **sinergia**: la Scuola vanta rapporti proficui e consolidati con Imprese, Enti, Istituzioni, Associazioni, Scuole, Organizzazioni Sindacali, che rappresentano un valore aggiunto e un punto di forza di assoluto rilievo per affrontare anche le sfide del futuro.

## 12.IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è l'insieme delle procedure e dei controlli messi in essere dall'organizzazione al fine di garantire e prevenire la violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231. La sua adozione:

- a) consente di esimere la responsabilità dell'Ente
- b) evita l'esposizione dell'Organo dirigente ad eventuali azioni di responsabilità da parte dei soci per le potenziali conseguenze derivanti dal non aver adottato il Modello
- c) offre l'opportunità per un miglioramento della *Corporate Governance* delle aziende e dell'efficienza e dell'efficacia della sua gestione operativa

## 13.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

È riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di:

1. integrare, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, la Parte Generale del presente Modello e le Parti Speciali, sia per l'introduzione di nuove tipologie di reati che, per effetto dello sviluppo della normativa di riferimento e sottoporre il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo aggiornato all'approvazione dell'Assemblea degli Associati
2. provvedere all'emanazione del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare ed alle loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, approvati dall'Assemblea degli Associati.

## 14.ORGANISMO DI VIGILANZA

### 14.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Le indicazioni delle "Linee Guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" redatte dall'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS) e approvate dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia il 21 Novembre 2017, specificano le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 (di seguito OdV), affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli Artt. 6 e 7 del Decreto, ossia:

- a) autonomia e indipendenza
- b) professionalità
- c) continuità d'azione

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica che sia la più elevata possibile e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

L'OdV deve:

1. lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello 231 con i necessari poteri d'indagine, essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
2. curare l'attuazione del Modello 231 e assicurarne il costante aggiornamento,
3. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

La nomina, durata in carica, revoca, decadenza e sostituzione dei membri dell'OdV è regolata dal Regolamento dell'Organismo. In particolare, il Presidente dell'OdV resta in carica per tre anni rinnovabili una sola volta. I membri dello stesso decadono con la perdita dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta la nomina, così come dettagliati nel Regolamento dell'OdV, cui si rimanda per maggiori dettagli.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di SNTL.

## **14.2. Funzioni e poteri dell'organismo di Vigilanza**

In generale l'OdV ha il compito di:

1. vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto
2. verificare nel tempo l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto
3. Individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- a) gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali
- b) dispone di risorse finanziarie (budget formalizzato) e professionali adeguate, anche ricorrendo a consulenti esterni
- c) si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.



L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo stesso.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo di Vigilanza a singoli membri o concretamente svolte da altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

### **14.3. Segnalazioni nei confronti dell'Organismo Di Vigilanza**

Le segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono garantite attraverso l'adozione di canali informativi dedicati e riservati.

#### **14.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di Terzi**

L'Art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 impone la previsione nel "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello 231 e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello 231 secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello 231 nelle aree di attività a rischio.

L'obbligo di informazione dell'Organismo di Vigilanza ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

1. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi
2. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
3. eventuali carenze delle procedure vigenti
4. eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa
5. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad un'indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata e riservata.

Gli Associati, i consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Scuola Nazionale trasporti, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società mediante quanto contrattualmente definito.

#### **14.3.2 Obblighi di Informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti apicali e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01
3. i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01
4. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
5. l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottate dal Consiglio di Amministrazione ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso
6. la struttura organizzativa di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

#### **14.3.3. Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello 231 sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini stabiliti dall'OdV.

### **15.FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE**

#### **15.1 Formazione del Personale**

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica promuove la conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché del suo periodico aggiornamento, tra tutti i dipendenti e collaboratori che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

La Direzione di SNT, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, assicura la formazione del personale sui contenuti del D. Lgs 231/01 e sull'attuazione del Modello 231 attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni formative e comunicative riguardano:



1. comunicazione a tutti i dipendenti e/o collaboratori di SNTL sull'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di comportamento e del Sistema Disciplinare
2. disponibilità del Modello 231 (Parte Generale, Parti Speciali e Sistema Disciplinare) e del Codice Etico presso la sede
3. distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione
4. aggiornamento della formazione ogni qualvolta si renda necessario (es. aggiornamento del Modello 231).

I percorsi formativi/informativi, sviluppati con contenuti diversi per i soggetti posti in "posizione apicale" e per i loro collaboratori sono finalizzati, in sintesi, all'illustrazione dei contenuti del D. Lgs 231/01, ai principi del Codice Etico ed alla disciplina del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Qualunque sia la modalità prescelta per l'erogazione del percorso formativo, viene garantita la tracciabilità della partecipazione.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività di SNTL, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

### **15.2. Informativa a Collaboratori esterni e Partner**

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello 231 e del Codice Etico anche tra i *partner* commerciali, gli Associati, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Scuola.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'adozione del Modello 231 e del Codice Etico.

A questi sono pertanto fornite apposite informative sui principi e le politiche che Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi e politiche, saranno adottate da SNTL.

SNTL provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

## 16. SISTEMA DISCIPLINARE

L'Art. 6, comma 2, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'adozione, da parte dell'Ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso. In conseguenza, risulta necessario che il Modello 231, al fine di poter prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

L'adozione di misure disciplinari quale "risposta" sanzionatoria ad una violazione del Modello 231 risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell'Autorità giudiziaria, ed anzi, rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del Diritto penale e amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, può e deve essere valutato separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

Resta salva la facoltà per Scuola Nazionale Trasporti e Logistica di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che potrebbero derivare in seguito a comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni che non rispettino il Modello 231.

### 16.1 Sanzioni per i Lavoratori

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle disposizioni dettate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni ad essi irrogabili, da parte del Datore di Lavoro (in questo caso rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante), sono stabilite con riferimento alle norme pattizie di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Formazione Professionale applicato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2105 del Codice Civile e dall'art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali /provvedimenti applicabili.

- a) Richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore a 3 ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni e sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla Legge n.604/1966, per il Lavoratore che violi le modalità operative previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato da SNTL ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, (omettendo, per esempio, di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste o di svolgere i controlli di propria competenza) e che adotti, nell'espletamento di attività rientranti nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso.
- b) Licenziamento per il Lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività aziendali reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SNTL ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.



La tipologia e la consistenza di ciascuna delle sanzioni elencate saranno applicate secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del Codice Civile, considerando, per ciascun caso, la gravità oggettiva del fatto costituente illecito disciplinare, il grado di colpa del lavoratore valutando in particolare:

1. l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia considerando anche la prevedibilità dell'evento;
2. il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
3. le mansioni assegnate al lavoratore;
4. la posizione funzionale delle persone coinvolte nella mancanza;
5. le particolari circostanze che contornano la violazione.

Si riportano di seguito le correlazioni esistenti tra le mancanze specifiche e le sanzioni disciplinari che saranno applicate in caso di non osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SNTL per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

#### **Provvedimenti nei confronti del Lavoratore:**

##### **16.2 Rimprovero verbale**

In termini più specifici ed esemplificativi, la sanzione del rimprovero verbale potrà attuarsi, sempre che l'infrazione sia commessa per la prima volta e sia qualificabile esclusivamente come colposa, per violazione delle procedure stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Questo vale solo se l'infrazione non sia suscettibile di rinfrangere verso l'esterno effetti negativi tali da minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Costituisce una motivazione rilevante, ad esempio, una lieve inosservanza delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. errori procedurali o carenze nella predisposizione, conservazione, archiviazione della documentazione di supporto, ecc.)

##### **16.3 Rimprovero scritto**

Viene adottato in ipotesi di ripetute mancanze punibili con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- inosservanza non grave delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

##### **16.4 Multa fino a 3 ore di stipendio base**

La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione

Viene comminata in ipotesi di ripetute mancanze già punite con il rimprovero verbale o per le seguenti carenze:

- inosservanza non grave delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo



- ritardata comunicazione all'Organismo di Vigilanza per situazioni non particolarmente a rischio

Anche in questo caso l'entità delle violazioni deve essere tale da non minare l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

### **16.5 Sospensione dal servizio e/o dal trattamento economico fino a 3 giorni lavorativi**

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Sanzioni di tal genere possono essere previste nel caso di:

- adozione, nell'espletamento delle attività classificate a rischio ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, di comportamenti non conformi con quelli previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non particolarmente a rischio;
- seconda reiterazione colposa di infrazioni di lieve entità passibili di rimprovero scritto;
- omissione colposa nello svolgimento delle regole per la gestione del rischio previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

### **16.6 Sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla Legge n.604/1966**

È facoltà di SNTL disporre la sospensione cautelare del lavoratore fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare. L'applicazione delle sanzioni previste prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

### **16.7 Licenziamento**

Il licenziamento per motivi disciplinari potrà essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o compia azioni che siano considerate delittuose a termini di Legge.

Costituiscono motivazioni rilevanti:

- reiterate e negligenti violazioni, singolarmente punibili con sanzioni più lievi, non necessariamente di natura dolosa, ma comunque espressione di notevoli inadempimenti da parte del dipendente
- violazione delle regole procedurali o di comportamento che incidono sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 mediante un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001
- violazione del Codice Etico.

### **16.8 Quadri (VI Livello)**

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei lavoratori con livello Quadro, il Datore di Lavoro, provvederà ad attuare nei confronti di tali soggetti le misure ritenute più idonee, ai sensi delle norme pattizie di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale Formazione Professionale applicato da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure previste nei paragrafi:

- 16.2
- 16.3
- 16.4
- 16.5
- 16.6
- 16.7

### **16.9 Dirigenti (VII-VII e IX)**

Con riguardo ai Dirigenti, in caso di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure approvate da SNTL – anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza – il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

### **16.10 Amministratori e Sindaci**

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione (in particolare il Presidente e Legale Rappresentante) o dei Sindaci, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure ritenute più idonee dall'Assemblea degli Associati.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle prescrizioni previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia – individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

### **16.11 Associati**

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte degli Associati, saranno applicate, nei confronti dei responsabili, le misure ritenute più idonee proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea degli Associati.

Rientrano tra le gravi inosservanze l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi violazione alle prescrizioni previste dal Modello di cui gli stessi venissero a conoscenza, nonché il non aver saputo – per negligenza o imperizia – individuare e conseguentemente eliminare violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.



### **16.12 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi**

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la creazione di situazioni favorevoli alla commissione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 da parte di eventuali consulenti e partner commerciali di SNTL potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, in conformità a quanto previsto nella specifica clausola/dichiarazione che i soggetti terzi che costituiscono un rapporto commerciale o una qualsiasi forma di partnership con SNTL sono tenuti a sottoscrivere.

I consulenti ed i partner a cui ci si riferisce sono sia persone fisiche prive di partita IVA (a titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio i contratti a progetto) sia collaboratori esterni e docenti con partita IVA.

Nei contratti e negli accordi stipulati con i suddetti soggetti devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento dagli stessi posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

### **16.13 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione deve informare l'Organismo di Vigilanza relativamente a sanzioni inerenti violazioni delle disposizioni dettate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, applicate nei confronti dei dipendenti, consulenti ed altri soggetti terzi indicando la motivazione.